

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione del Mediatore europeo che chiude la sua indagine sulla denuncia 819/2007/PB contro la Commissione europea

Decisione

Caso 819/2007/PB - Aperto(a) il 29/05/2007 - Decisione del 16/12/2009

La Commissione ha rifiutato di concedere l'accesso del pubblico alla domanda dell'Irlanda in una causa dinanzi alla Corte di giustizia. Il procedimento giudiziario riguardava una richiesta di annullamento della direttiva 2006/24/CE relativa alla conservazione di dati nei servizi di comunicazione elettronica.

La Commissione ha ritenuto che sarebbe stato dannoso per il procedimento giudiziario di concedere l'accesso del pubblico alla domanda dell'Irlanda. Essa si è basata su un'eccezione nella legislazione dell'UE in materia di accesso del pubblico ai documenti, vale a dire il regolamento 1049/2001.

Il denunciante non è d'accordo. Egli ha sostenuto che, anche se si applicasse l'eccezione cui fa riferimento la Commissione, vi era un "interesse pubblico prevalente" all'accesso alla domanda dell'Irlanda. Fa riferimento a una disposizione del regolamento (CE) n. 1049/2001, che prevede che, anche quando si applica un'eccezione all'accesso, potrebbe sussistere un "interesse pubblico prevalente".

Nel corso dell'indagine del Mediatore, il Tribunale di primo grado ha emesso una sentenza suggerendo che le osservazioni delle parti in un procedimento giudiziario restano di norma riservate fino a quando non sia stata condotta un'udienza, se del caso. Nel caso dinanzi al Mediatore, la Commissione ha rifiutato l'accesso del pubblico in un momento in cui l'audizione non era ancora stata condotta. Il merito della decisione della Commissione era pertanto corretto al momento in cui è stata adottata.

La Corte di giustizia ha successivamente svolto un'udienza nella causa avviata dall'Irlanda. Il



Mediatore ha ritenuto che, in seguito all'udienza, la Commissione fosse tenuta a motivare validamente il suo rifiuto di concedere l'accesso del pubblico alla domanda dell'Irlanda. Egli ha fondato il suo punto di vista sulla summenzionata sentenza del Tribunale di primo grado. Tuttavia, la Commissione ha mantenuto il suo rifiuto di concedere l'accesso e lo ha fatto senza fornire validi motivi. Il Mediatore ha pertanto formulato un'osservazione critica.

Il Mediatore ha inoltre chiesto se la Commissione avesse effettivamente ignorato l'interpretazione pertinente nella summenzionata sentenza del Tribunale di primo grado. È risultato che la Commissione avrebbe potuto farlo in quanto tale sentenza era stata impugnata dinanzi alla Corte di giustizia, la cui decisione poteva, ovviamente, modificare le parti pertinenti della sentenza impugnata.

Il Mediatore ha espresso, in un'ulteriore osservazione, la sua comprensione che l'esistenza di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia non giustifica la decisione di ignorare un'interpretazione contenuta nella sentenza impugnata. Il Mediatore ha invitato la Commissione a fornire informazioni e osservazioni pertinenti sulla sua posizione e sulle sue pratiche in materia.

Per quanto riguarda l'argomentazione del denunciante relativa a un "interesse pubblico prevalente", il Mediatore ha ritenuto che tale argomentazione fosse infondata.

IL CONTESTO DELLA DENUNCIA

1. Il 23 ottobre 2006 il denunciante ha presentato, conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ("regolamento 1049/2001") [1], una richiesta alla Commissione di accedere a una copia di una domanda presentata dall'Irlanda alla Corte di giustizia. Il ricorso chiedeva l'annullamento della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione (causa C-301/06 *Irlanda/Consiglio e Parlamento* [2]).

2. Il 16 novembre 2006, sulla base dell'eccezione intesa a tutelare i " *procedimenti giudiziari* " (articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001), la Commissione ha respinto la richiesta del denunciante. Essa ha citato due preoccupazioni principali: in *primo* luogo, le parti di tale causa dovevano essere in grado di agire indipendentemente da qualsiasi influenza esterna, in particolare da quelle potenzialmente provenienti da gruppi di interesse, e, dall'altro, il procedimento giudiziario doveva essere in grado di svolgersi in un'atmosfera indisturbata.

3. La Commissione ha inoltre affermato che non era possibile individuare un interesse pubblico prevalente alla divulgazione e che l'accesso parziale non poteva essere concesso in quanto l'intero documento in questione rientrava nell'eccezione di cui sopra.



4. La Commissione ha inoltre sottolineato che i punti chiave della domanda di annullamento dell'Irlanda erano già stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

5. Il 16 novembre 2006 il denunciante ha presentato una richiesta di conferma ai sensi del regolamento 1049/2001, sostenendo che l'eccezione invocata dalla Commissione non si applicava. Il denunciante ha anche ritenuto, in sintesi, che l'interesse pubblico alla divulgazione fosse *prevalente* in quanto la protezione dei dati costituisce un diritto fondamentale particolarmente importante sul quale la Corte di giustizia aveva già emesso una decisione (sembrava fare riferimento alle cause riunite C-317/04 e C-318/04 *Parlamento/Consiglio* (C-317/04) e *Commissione* (C-318/04) [3]), e perché vi è stata un'intensa discussione pubblica in relazione alla direttiva impugnata dall'Irlanda.

6. Il 19 marzo 2007 la Commissione ha risposto alla richiesta di accesso del denunciante e ha sostanzialmente confermato il suo rifiuto.

7. Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha sostenuto che l'eccezione invocata dalla Commissione era invalida e che, anche se valida, la Commissione ha erroneamente concluso che non esisteva un "interesse pubblico prevalente" alla concessione dell'accesso.

OGGETTO DELL'INDAGINE

8. Il 29 maggio 2006 il Mediatore ha avviato un'indagine sulle seguenti accuse e richieste:

La Commissione non ha agito conformemente al regolamento 1049/2001 nel respingere la domanda di conferma del denunciante.

La Commissione dovrebbe concedergli l'accesso al documento richiesto nella sua domanda di conferma.

L'INCHIESTA

9. Il 29 maggio 2007 il Mediatore ha trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 13 settembre 2007. Il 28 settembre 2007 il Mediatore ha condotto ulteriori indagini e ne ha informato il denunciante. Il 22 gennaio 2008 la Commissione ha trasmesso il suo parere complementare in risposta a tali ulteriori indagini. Il Mediatore ha inviato i pareri iniziali e complementari della Commissione al denunciante, invitando a presentare osservazioni. Il denunciante ha presentato le sue osservazioni il 3 febbraio 2008. A seguito di una valutazione preliminare del caso e della relativa corrispondenza con il denunciante, il 25 giugno 2008 quest'ultimo ha informato il Mediatore che l'audizione orale nella causa C-301/06 si sarebbe svolta il 1° luglio 2008. A suo parere, la Commissione sarebbe successivamente tenuta a divulgare il ricorso dell'Irlanda. Alla luce di tali informazioni, il 15 luglio 2008 il Mediatore ha scritto alla Commissione chiedendo se intendesse



divulgare tale documento in seguito all'audizione nella causa C-301/06. Il 1° dicembre 2008 la Commissione ha risposto negativamente all'interrogazione del Mediatore. Il Mediatore ha poi trasmesso la risposta al denunciante, il quale, a seguito di un sollecito, ha presentato le sue osservazioni il 1° aprile 2009, affermando che, poiché l'intero procedimento nella causa C-301/06 era terminato, il documento controverso doveva ora essere divulgato.

ANALISI E CONCLUSIONI DEL MEDIATORE

A. Asunta di non aver agito ai sensi del regolamento 1049/2001 nel respingere la domanda di conferma del denunciante

Argomenti presentati al Mediatore

10. La Commissione ha respinto la richiesta di conferma del denunciante di accesso a una domanda presentata dall'Irlanda nel corso del procedimento giudiziario nella causa C-301/06 *Irlanda contro Consiglio e Parlamento* [4]. Ha ritenuto che tale documento rientrasse nell'articolo 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (tutela dei procedimenti giudiziari) [5]. Il denunciante ha sostenuto che l'eccezione invocata dalla Commissione non si applicava. Egli ha anche ritenuto che l'interesse pubblico alla divulgazione fosse *prevalente* — ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma [6] — perché, in sintesi, la protezione dei dati costituisce un diritto fondamentale particolarmente importante sul quale la Corte di giustizia aveva già emesso una decisione (sembrava fare riferimento alle cause riunite C-317/04 e C-318/04 *Parlamento/Consiglio* (C-317/04) e *Commissione* (C-318/04) [7]), e perché vi è stata un'intensa discussione pubblica in relazione alla direttiva contestata dall'Irlanda.

11. Nel suo parere complementare, la Commissione ha dichiarato di aver compreso la decisione del Tribunale di primo grado nella causa T-36/04 *Association de la Presse Internationale/Commissione* [8] nel senso che, fino all'udienza, le osservazioni delle parti in causa rientrano nell'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento 1049/2001. All'epoca, la causa in questione, vale a dire la causa C-301/06 *Irlanda/Consiglio e Parlamento* [9], non era ancora stata ascoltata dalla Corte di giustizia. La Commissione ha pertanto confermato il suo rifiuto di non concedere l'accesso alla domanda presentata dall'Irlanda. L'istituzione ha inoltre confermato la propria opinione secondo cui non vi era alcun "interesse pubblico prevalente" alla divulgazione.

12. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha espresso comprensione per la lettura da parte della Commissione della causa T-36/04 *Association de la Presse Internationale/Commissione* [10]. Tuttavia, egli ha sottolineato di non condividere ancora il punto di vista della Commissione in merito all'assenza di un "interesse pubblico prevalente" alla divulgazione.

13. Il denunciante ha successivamente richiamato l'attenzione del Mediatore sul fatto che l'audizione orale di C-301/06 si sarebbe svolta il 1° luglio 2008 e che, a suo avviso, la



Commissione dovrebbe successivamente divulgare la domanda irlandese. Il Mediatore ha chiesto alla Commissione di commentare tale evoluzione nel caso.

14. Successivamente, la Commissione ha presentato una risposta nella quale esponeva la seguente posizione:

15. Nella sentenza nella causa T-36/04 *Association de la Presse Internationale/Commissione* [11], relativa all'eventuale accesso del pubblico alle memorie della Commissione, il Tribunale ha statuito che: "*dopo che l'udienza è stata tenuta, la Commissione ha l'obbligo di effettuare una valutazione concreta di ciascun documento richiesto al fine di verificare, tenuto conto del contenuto specifico di tale documento, se possa essere divulgato o se la sua divulgazione pregiudichi il procedimento giurisdizionale cui si riferisce*" (punto 82). Da questa sentenza non si può dedurre che le osservazioni scritte alla Corte debbano essere comunicate automaticamente dopo l'udienza.

16. In tale stessa sentenza, il Tribunale ha ricordato che i giudici stessi trattano le memorie delle parti come riservate, ai sensi dello Statuto della Corte, applicabile anche al Tribunale, al regolamento di procedura della Corte e del Tribunale nonché alle istruzioni del cancelliere del Tribunale (punto 87).

17. La Corte ha statuito che le disposizioni summenzionate:

"tuttavia, non vietare alle parti di divulgare le proprie memorie, dal momento che la Corte di giustizia ha dichiarato che nessuna norma o disposizione autorizza o impedisce alle parti di agire di divulgare le proprie osservazioni scritte a terzi e che, a parte i casi eccezionali in cui la divulgazione di un documento potrebbe pregiudicare la buona amministrazione della giustizia, cosa che non era la situazione nella causa dinanzi ad essa, il principio è che le parti sono libere di divulgare le proprie osservazioni scritte (ordinanza Germania/Parlamento e Consiglio, (...))."

La Corte non ha dichiarato che le parti sono libere di divulgare le osservazioni di *altre* parti nel procedimento.

18. Indipendentemente dal fatto che la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-36/04 sia attualmente oggetto di impugnazione (cause C-514/07, C-528/07 e C-532/07), la Commissione ritiene che dalla presente sentenza non si possa dedurre che la Commissione sia tenuta a comunicare le osservazioni scritte di un'altra parte dopo l'udienza.

19. La risposta contenente la posizione di cui sopra della Commissione è stata trasmessa al denunciante. Egli ha mantenuto la sua affermazione e ha aggiunto che la causa C-301/06 era stata chiusa. L'accesso dovrebbe pertanto essere concesso in ogni caso.

Valutazione del Mediatore

20. Alla luce di questi sviluppi nella presente indagine e dei relativi eventi esterni, la valutazione del Mediatore verte necessariamente su due questioni: In primo luogo, se la decisione della



Commissione sulla domanda di conferma del denunciante fosse conforme al regolamento (CE) n. 1049/2001 al momento della sua adozione. In secondo luogo, se la posizione formulata dalla Commissione nel corso della presente indagine e relativa a fatti successivi all'apertura della presente censura sia conforme al regolamento 1049/2001.

21. Al fine di effettuare la prima parte della valutazione, è utile ricordare in dettaglio il contenuto della decisione della Commissione del 19 marzo 2007 sulla domanda di conferma del denunciante.

22. Nella sua decisione, la Commissione ha confermato la propria posizione secondo cui il ricorso dell'Irlanda nella causa C-301/06 non poteva essere divulgato, alla luce dell'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento 1049/2001, concernente la tutela dei procedimenti giudiziari. A sostegno di tale posizione, essa ha esposto i seguenti motivi: in primo luogo, le parti di tale causa dovevano essere in grado di agire indipendentemente da eventuali influenze esterne; in secondo luogo, la divulgazione delle domande e di altri documenti nel corso del procedimento giudiziario pregiudicherebbe i diritti della difesa delle parti e influenzerebbe la formulazione e l'uso degli argomenti giuridici presentati alla Corte.

23. A sostegno della sua posizione di cui sopra, la Commissione ha fatto riferimento alla causa T- 92/98, *Interport II* , punto 40, e alla causa T-174/95, *Svenska Journalistförbundet/Consiglio* , punto 10.

24. Nel primo caso citato dalla Commissione, *Interport II* , il Tribunale ha effettuato le seguenti constatazioni pertinenti:

" 40 Alla luce di tali considerazioni e tenuto conto dell'obbligo di interpretazione restrittiva dell'eccezione, l'espressione "procedimento giurisdizionale" deve essere interpretata nel senso che la tutela dell'interesse generale osta alla divulgazione del contenuto dei documenti redatti dalla Commissione ai soli fini di un procedimento giurisdizionale specifico.

41 I termini "documenti redatti dalla Commissione unicamente ai fini di un procedimento giudiziario specifico" devono intendersi non solo per le memorie o altri documenti depositati, per documenti interni relativi all'indagine della causa dinanzi al giudice, ma anche per corrispondenza tra la direzione generale interessata e il servizio giuridico o un ufficio di avvocati. La presente definizione dell'ambito di applicazione dell'eccezione ha lo scopo di garantire sia la tutela del lavoro svolto all'interno della Commissione sia la riservatezza e la salvaguardia del privilegio professionale per gli avvocati .

25. Nella seconda causa citata, *Svenska Journalistförbundet/Consiglio* , il Tribunale ha effettuato le seguenti constatazioni pertinenti:

" Risultati della Corte

135 In base alle norme che disciplinano il procedimento nelle cause dinanzi al Tribunale, le parti



hanno diritto alla tutela contro l'abuso di memorie e di prove. Pertanto, ai sensi dell'art. 5, n. 3, terzo comma, delle istruzioni al cancelliere del 3 marzo 1994 (GU L 78, pag. 32), nessun terzo, privato o pubblico, può accedere al fascicolo o agli atti processuali senza l'esplicita autorizzazione del presidente, dopo che le parti sono state sentite. Inoltre, conformemente all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il presidente può escludere documenti segreti o riservati da quelli forniti a un interveniente in un caso.

136 Queste disposizioni riflettono un principio generale nella debita amministrazione della giustizia secondo cui le parti hanno il diritto di difendere i loro interessi liberi da qualsiasi influenza esterna e, in particolare, dalle influenze dei cittadini.

137 Ne consegue che una parte cui è concesso l'accesso agli atti processuali di altre parti ha il diritto di utilizzare tali documenti solo al fine di perseguire la propria causa e per nessun altro scopo, tra cui quello di incitare a critiche da parte del pubblico in relazione agli argomenti sollevati da altre parti nella causa.

138 Nel caso di specie, è giocoforza constatare che le azioni della ricorrente nella pubblicazione su Internet di una versione modificata del controricorso, unitamente ad un invito al pubblico a trasmettere le loro osservazioni agli agenti del Consiglio e a fornire i numeri di telefono e di telefax di tali agenti, avevano per oggetto di esercitare pressioni sul Consiglio e di suscitare critiche pubbliche nei confronti degli agenti dell'istituzione nell'esercizio delle loro funzioni.

139 Queste azioni da parte della ricorrente hanno comportato un abuso di procedura che sarà preso in considerazione per l'attribuzione delle spese (v. infra, punto 140), tenuto conto, in particolare, del fatto che tale incidente ha comportato una sospensione del procedimento e ha reso necessario che le parti del caso presentassero ulteriori osservazioni al riguardo".

26. Il Mediatore osserva che la Corte di giustizia, con ordinanza del 3 aprile 2000 nella causa C-376/98 *Germania/Parlamento e Consiglio* [12], ha formulato le seguenti constatazioni (il corsivo è mio):

*" Per quanto riguarda la violazione del principio di riservatezza, non vi è alcuna norma o disposizione in base alla quale le parti in giudizio siano autorizzate o impedito a divulgare le proprie osservazioni scritte a terzi. A parte i **casi eccezionali** in cui la divulgazione di un documento potrebbe pregiudicare la corretta amministrazione della giustizia, il che non avviene nel caso di specie, **il principio è che le parti sono libere di divulgare le proprie osservazioni scritte.***

27. Pertanto, la Corte di giustizia ha constatato che esiste un principio, in base al quale le parti sono libere di divulgare le proprie osservazioni scritte, e che gli effetti negativi sulla buona amministrazione della giustizia possono verificarsi solo in casi eccezionali.

28. Nel caso di specie, la Commissione non sembra aver tenuto conto della summenzionata giurisprudenza della Corte di giustizia quando ha deciso in merito alla domanda di conferma del denunciante. Se fosse stata presa in debita considerazione la summenzionata ordinanza della



Corte di giustizia, un importante passo procedurale previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 sarebbe stato più evidente, vale a dire la consultazione del terzo interessato, nella fattispecie l'Irlanda, per quanto riguarda la divulgazione (articolo 4, paragrafo 4). È vero che tale consultazione è obbligatoria solo "a meno che non sia chiaro che il documento deve essere divulgato o meno". Tuttavia, alla luce del principio richiamato dalla Corte nella citata ordinanza, non si può ragionevolmente sostenere che fosse "chiaro" che l'atto non dovesse essere divulgato. Di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto consultare l'Irlanda a norma del summenzionato articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001. La sua mancata adozione al momento della decisione sulla domanda di conferma costituiva, secondo il Mediatore, una lacuna nel trattamento della domanda di accesso del denunciante.

29. Il Mediatore osserva, tuttavia, che la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-36/04 *Association de la Presse Internationale/Commissione* [13] sembra confermare che le domande presentate dinanzi ai giudici comunitari devono, in quanto categoria, rimanere riservate fino a quando il giudice competente non abbia deciso se debba svolgersi o meno un'audizione orale. La decisione negativa della Commissione sulla domanda di conferma del denunciante è stata adottata in un momento in cui tale decisione non era stata adottata. Pertanto, essa era sostanzialmente valida.

30. Per quanto riguarda la questione di un possibile interesse pubblico prevalente alla divulgazione, il Mediatore non ritiene che il denunciante abbia presentato informazioni o argomenti che dimostrino l'esistenza di tale interesse ai sensi del regolamento 1049/2001. Per giungere a tale constatazione, il Mediatore fa riferimento alle considerazioni e agli accertamenti pertinenti del Tribunale di primo grado nella causa *Association de la Presse Internationale/Commissione* [14], in particolare, alle sue osservazioni relative al livello di apertura esistente delle cause giudiziarie a livello dell'Unione (punti 98-99), alla sua constatazione che la restrizione dell'accesso non è, in ogni caso, assoluta (punto 100) e al livello di valutazione da esso applicato in tale causa in merito alla decisione della Commissione ("non ha commesso un errore manifesto di valutazione", punto 101).

31. Per quanto riguarda la seconda questione da valutare in questa sede, vale a dire se la Commissione abbia presentato una posizione valida alla luce degli sviluppi pertinenti successivi alla presente censura, la questione specifica da esaminare è la posizione della Commissione dopo l'audizione nella causa C-301/06.

32. Come rilevato in precedenza, il Tribunale di primo grado, nella causa T-36/04 *Association de la Presse Internationale/Commissione* [15], sembrava confermare che le domande presentate dinanzi ai giudici comunitari devono, in quanto categoria, rimanere riservate fino a quando il giudice competente non abbia deciso se debba avere luogo o meno un'audizione orale. Il Mediatore ritiene naturale che il denunciante si aspettasse che la Commissione riveda almeno la sua decisione sull'eventuale accesso, alla luce del completamento dell'audizione nella causa C-301/06. Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione di rispondere alla questione in una lettera di ulteriore indagine.

33. La risposta della Commissione non può essere considerata soddisfacente. Essa ha



affermato, in primo luogo, che dalla sentenza della Corte nella causa *Association de la Presse Internationale/Commissione* non si può dedurre che le osservazioni scritte alla Corte " *dovrebbero essere divulgate automaticamente dopo l'udienza*" (il corsivo è mio). In tale sentenza essa ha fatto riferimento alla seguente dichiarazione: " *dopo che l'udienza è stata tenuta, la Commissione ha l'obbligo di effettuare una valutazione concreta di ciascun documento richiesto al fine di verificare, tenuto conto del contenuto specifico di tale documento, se possa essere divulgato o se la sua divulgazione pregiudichi il procedimento giurisdizionale cui si riferisce* " (punto 82). In secondo luogo, riferendosi all'ordinanza della Corte di giustizia citata al punto 26 supra, la Commissione ha affermato che " *la Corte non ha dichiarato che le parti sono libere di divulgare le osservazioni di altre parti nel procedimento*" (il corsivo è mio); in terzo luogo, la Commissione ha affermato, sempre per quanto riguarda la sentenza *Association de la Presse Internationale/Commissione*, che " *non si può dedurre dalla presente sentenza che la Commissione sia tenuta a divulgare le osservazioni scritte di un'altra parte dopo l'udienza*" (il corsivo è mio).

34. Ai fini di una richiesta di accesso del pubblico ai documenti a norma del regolamento 1049/2001, le dichiarazioni di cui sopra della Commissione non sono utili. La Commissione ha presentato tre dichiarazioni su ciò che la Corte ha "non" dichiarato e ciascuna di esse non ha alcuna rilevanza evidente per quanto riguarda l'applicazione del regolamento 1049/2001. L'obbligo pertinente, che, secondo il Mediatore, può essere logicamente desunto dalla giurisprudenza summenzionata, è contenuto nella seguente dichiarazione citata, anch'essa citata dalla Commissione stessa: " *dopo che l'udienza è stata tenuta, la Commissione ha l'obbligo di effettuare una valutazione concreta di ciascun documento richiesto al fine di verificare, tenuto conto del contenuto specifico di tale documento, se possa essere divulgato o se la sua divulgazione pregiudichi il procedimento giurisdizionale cui si riferisce* " (punto 82).

35. Tenuto conto del principio precedentemente citato — formulato dalla Corte di giustizia — secondo cui le parti sono libere di divulgare le proprie osservazioni scritte, risulta che la Commissione era tenuta, in seguito all'udienza nella causa C-301/06, *Irlanda/Consiglio e Parlamento*, a consultare l'Irlanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 1049/2001 per quanto riguarda la divulgazione del documento in questione, e a procedere successivamente ad una valutazione concreta del carattere pubblico o riservato di tale documento. La sua mancata attuazione costituisce un caso di cattiva amministrazione e il Mediatore farà una corrispondente osservazione critica qui di seguito.

36. Oltre alla constatazione di cui sopra, il Mediatore sottolinea che la risposta della Commissione può dare l'impressione che, alla luce del fatto che l' *Association de la Presse Internationale/Commissione* è stata impugnata dinanzi alla Corte di giustizia, essa abbia effettivamente deciso di ignorare la suddetta regola. Il Mediatore non ritiene opportuno ignorare questo aspetto del caso. In particolare, il Mediatore ritiene che l'esistenza di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia non giustifichi la decisione di ignorare l'interpretazione enunciata nella sentenza del tribunale avverso la quale è stato presentato ricorso. Il Mediatore ritiene pertanto opportuno formulare un'ulteriore osservazione al termine della decisione, alla quale la Commissione sarà invitata a rispondere nel quadro della procedura di follow-up per le osservazioni critiche e ulteriori per l'anno 2009.



37. Per quanto riguarda i fatti della presente causa, il Mediatore osserva che i procedimenti giudiziari nella causa C-301/06 si sono nel frattempo conclusi, ma il denunciante non ha apparentemente ricevuto alcuna risposta pertinente supplementare dalla Commissione, formulata alla luce di tale evoluzione. Dato che le constatazioni di cui sopra del Mediatore ai punti 35-36 riguardano specificamente l'inadempimento degli obblighi relativi ai procedimenti giudiziari in corso di cui sopra, non sarebbe opportuno formulare una proposta di soluzione amichevole o un progetto di raccomandazione in questo momento nel caso di specie. Il Mediatore confida tuttavia che, alla luce del fatto che i procedimenti di cui alla causa C-301/06 sono terminati, la Commissione informerà il denunciante della sua posizione in merito alla sua richiesta di accesso e lo farà tempestivamente.

C. Conclusioni

Sulla base della sua indagine sulla presente denuncia, il Mediatore la conclude con la seguente osservazione critica:

Tenuto conto del principio precedentemente citato — formulato dalla Corte di giustizia — secondo cui le parti sono libere di divulgare le proprie osservazioni scritte, risulta che la Commissione era tenuta, in seguito all'udienza nella causa C-301/06, *Irlanda/Consiglio e Parlamento*, a consultare l'Irlanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 1049/2001 per quanto riguarda la divulgazione del documento in questione, e a procedere successivamente a una valutazione concreta del carattere pubblico o riservato di tale documento. La sua mancata attuazione costituisce un caso di cattiva amministrazione.

Il denunciante e la Commissione europea saranno informati di tale decisione.

ULTERIORE OSSERVAZIONE

Il Mediatore ritiene che l'esistenza di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia non giustifichi la decisione di ignorare l'interpretazione enunciata nella sentenza del tribunale avverso la quale è stato presentato ricorso. Il Mediatore sarebbe grato se la Commissione potesse fornire informazioni e osservazioni pertinenti sulla sua posizione e sulle sue pratiche in materia.

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fatto a Strasburgo il 16 dicembre 2009



[1] GU 2001, L 145, pag. 43.

[2] Causa C-301/06 *Irlanda/Consiglio e Parlamento*, GU 2006, C 237, pag. 5.

[3] Cause riunite C-317/04 e C-318/04, *Parlamento/Consiglio (C-317/4) e Commissione (C-318/04)*, Racc. 2006, pag. I-4721.

[4] Causa C-301/06 *Irlanda/Consiglio e Parlamento*, citata.

[5] La Commissione ha inoltre formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (per quanto riguarda un accordo preliminare di divulgazione da parte di uno Stato membro). Alla luce delle risultanze che seguono, non è stato necessario esaminare tali osservazioni nella presente decisione.

[6] " 2. *Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento qualora la divulgazione pregiudichi la protezione di:*

— *interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale,*

— *procedimenti giudiziari e consulenza legale,*

— *lo scopo delle ispezioni, delle indagini e degli audit,*

a meno che non vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

[7] Cause riunite C-317/04 e C-318/04, *Parlamento/Consiglio (C-317/4) e Commissione (C-318/04)* [2006], summenzionate.

[8] Causa T-36/04 *Association de la Presse Internationale/Commissione*, Raccolta 2007, pag. II-3201.

[9] Causa C-301/06 *Irlanda/Consiglio e Parlamento*, citata.

[10] Causa T-36/04 *Association de la Presse Internationale/Commissione*, citata.

[11] Causa T-36/04 *Association de la Presse Internationale/Commissione*, citata.

[12] Ordinanza della Corte del 3 aprile 2000, *Germania/Parlamento e Consiglio*, Racc. 2000, pag. I-2247.

[13] Causa T-36/04 *Association de la Presse Internationale/Commissione*, citata.

[14] Causa T-36/04 *Association de la Presse Internationale/Commissione*, citata.



[15] Causa T-36/04 *Association de la Presse Internationale/Commissione* , citata.